

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	24
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	28

SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	25
Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto. C. 5284 D'Alema (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	26

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri. C. 2431 Di Biagio, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai e C. 4236 Bressa (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 4836 Livia Turco e C. 5274 Cazzola</i>)	26
Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse. Nuovo testo C. 4568 approvata, in un testo unificato, dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato, C. 705 Villecco Calipari, C. 3214 Carlucci, C. 3728 Carlucci e C. 4187 Galati (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	26
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27
AVVERTENZA	27

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 5 luglio 2012.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.

C. 5263 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, illustra il provvedimento in esame, che reca disposizioni urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno interessato i territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara Mantova, Reggio Emilia e Rovigo. Il decreto si compone di 21 articoli suddivisi in tre capi a seconda che si tratti di interventi immediati per il superamento dell'emergenza, interventi per la ripresa

economica e misure urgenti in materia di rifiuti e ambiente.

Rileva preliminarmente che esso è riconducibile alla materia « protezione civile », nonché, per talune disposizioni, alla materia « governo del territorio », che rientrano, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, negli ambiti di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni.

Evidenzia che le disposizioni da esso recate sono altresì riconducibili alle materie « sistema tributario e contabile dello Stato », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato », « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa » e « tutela dell'ambiente », che le lettere *e*), *g*), *l*), e *s*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Rileva che l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge, attribuisce ai presidenti delle regioni la qualità di Commissari delegati, con i poteri previsti dall'articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992.

Ricorda che il suddetto comma 2 dell'articolo 5 prevede che « per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato, si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico ».

Evidenzia, al riguardo, che le ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 non sono soggette a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti secondo quanto previsto con norma di interpretazione autentica dall'articolo 14 del decreto-legge n. 90 del 2008.

Richiama quindi il secondo comma dell'articolo 100 della Costituzione, in materia di controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo da parte della Corte dei conti, disciplinato dalla legge n. 20 del 1994.

Ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 20 del 1994, i provvedimenti commissariali adottati in attua-

zione delle ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992 rientrano tra gli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità.

Per quanto riguarda l'articolo 11, ricorda che questo attribuisce ad un « decreto di natura non regolamentare » del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle regioni interessate, la definizione dei criteri per la ripartizione e le modalità per la concessione dei contributi in conto interessi.

Ricorda, con riferimento alla natura del suddetto atto, che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare (previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 279 del 2004), lo qualificava come « un atto statale dalla indefinibile natura giuridica ».

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 14.

SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 5 luglio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giovanni De Gennaro.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che dal resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto.
C. 5284 D'Alema.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 4 luglio 2012.

I deputati Marco MINNITI (PD), Gianclaudio BRESSA (PD) e Mario TASSONE (UdCpTP) svolgono interventi.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che i lavori della Commissione termineranno alle ore 15, essendo prevista in Assemblea una informativa urgente del Presidente del Consiglio dei ministri sugli esiti del Consiglio europeo del 28-29 giugno. Ricorda altresì che, come convenuto dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la discussione sulle linee generali del provvedimento in esame si concluderà martedì 10 luglio, mentre il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle ore 15 dello stesso giorno.

La deputata Jole SANTELLI (Pdl), intervenendo sull'organizzazione dei lavori della Commissione, chiede alla presidenza di valutare la possibilità di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti.

Donato BRUNO, *presidente*, non essendovi obiezioni, differisce alle ore 10 di mercoledì 11 luglio il termine per la presentazione di emendamenti alla proposta di legge in esame. Rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Giovedì 5 luglio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Saverio Ruperto.

La seduta comincia alle 14.50.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri.

C. 2431 Di Biagio, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai e C. 4236 Bressa.

(Seguito dell'esame e rinvio — Abbinamento delle proposte di legge C. 4836 Livia Turco e C. 5274 Cazzola).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 giugno 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che sono state assegnate alla I Commissione le proposte di legge nn. 4836 del deputato Livia Turco e 5274 del deputato Cazzola, recanti « Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri ». Poiché le suddette proposte di legge vertono sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse.

Nuovo testo C. 4568 approvata, in un testo unificato, dalla 1^a Commissione permanente del Senato, C. 705 Villecco Calipari, C. 3214 Carlucci, C. 3728 Carlucci e C. 4187 Galati.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 giugno 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni XI (Lavoro) e XII (Affari sociali) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali; è pervenuto

altresì il parere di nulla osta della V Commissione (Bilancio). Non sono invece ancora pervenuti i pareri delle Commissioni II (Giustizia), IV (Difesa), VII (Cultura) e VIII (Ambiente). Rinvia pertanto l'esame in attesa che le Commissioni che non lo hanno ancora fatto esprimano il proprio parere.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 5 luglio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992.
C. 5118 Governo ed abb.*

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato.

Nuovo testo unificato C. 3696 Antonino Foti e abb.

SEDE REFERENTE

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

Testo unificato C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi, C. 5119 Rampelli e C. 5177 Iannaccone.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

ALLEGATO

DL 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 (C. 5263 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5263, Governo di conversione del decreto-legge n. 74 del 2012 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012;

rilevato che il provvedimento è riconducibile alla materia « protezione civile », nonché, per talune disposizioni, alla materia « governo del territorio », che rientrano, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, negli ambiti di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni;

tenuto conto che le disposizioni da esso recate sono altresì riconducibili alle materie « sistema tributario e contabile dello Stato », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato », « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa » e « tutela dell'ambiente », che le lettere e), g), l), e s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

preso atto che l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge, attribuisce ai presidenti delle regioni la qualità di Commissari delegati, con i poteri previsti dall'articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992;

ricordato che il suddetto comma 2 dell'articolo 5 prevede che « per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato, si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

evidenziato, al riguardo, che le ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 non sono soggette a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti secondo quanto previsto con norma di interpretazione autentica dall'articolo 14 del decreto-legge n. 90 del 2008;

richiamato il secondo comma dell'articolo 100 della Costituzione, in materia di controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo da parte della Corte dei conti, disciplinato dalla legge n. 20 del 1994;

tenuto altresì conto che, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 20 del 1994, i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992 rientrano tra gli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità;

tenuto conto che l'articolo 11 attribuisce ad un « decreto di natura non regolamentare » del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su pro-

posta delle regioni interessate, la definizione dei criteri per la ripartizione e le modalità per la concessione dei contributi in conto interessi;

ricordato, con riferimento alla natura del suddetto atto, che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del

quale si esplicitava la natura non regolamentare (previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 279 del 2004), lo qualificava come « un atto statale dalla indefinibile natura giuridica »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.